



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Testo Unico Bancario

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Versione aggiornata al decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Testo Unico Bancario

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Versione aggiornata al decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169

Ottobre 2012

BANCA D'ITALIA

Testo unico bancario

(d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni)

(Testo aggiornato a ottobre 2012)

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, n. 385 **Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia**

Art. 1	Definizioni.....	20
--------	------------------	----

TITOLO I

AUTORITÀ CREDITIZIE

Art. 2	Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.....	26
Art. 3	Ministro dell'economia e delle finanze	27
Art. 4	Banca d'Italia	27
Art. 5	Finalità e destinatari della vigilanza	28
Art. 6	Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF	28
Art. 7	Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità...	29
Art. 8	Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici	30
Art. 9	Reclamo al CICR.....	31

TITOLO II

BANCHE

Capo I

Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio

Art. 10	Attività bancaria	32
Art. 11	Raccolta del risparmio	32
Art. 12	Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.....	34

Capo II

Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Art. 13	Albo	35
Art. 14	Autorizzazione all'attività bancaria.....	35
Art. 15	Succursali.....	37
Art. 16	Libera prestazione di servizi.....	37
Art. 17	Attività non ammesse al mutuo riconoscimento	38
Art. 18	Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.....	38

Capo III

Partecipazioni nelle banche

Art. 19	Autorizzazioni.....	39
Art. 20	Obblighi di comunicazione.....	41
Art. 21	Richiesta di informazioni.....	42
Art. 22	Partecipazioni indirette e acquisti di concerto ...	43
Art. 23	Nozione di controllo	43
Art. 24	Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione	44

Capo IV

Requisiti di professionalità e di onorabilità

Art. 25	Requisiti di onorabilità dei partecipanti.....	45
Art. 26	Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali	46
Art. 27	Incompatibilità.....	47

Capo V

Banche cooperative

Art. 28	Norme applicabili	47
---------	-------------------------	----

Sezione I

Banche popolari

Art. 29	Norme generali	48
Art. 30	Soci	48

Art. 31	Trasformazioni e fusioni.....	49
Art. 32	Utili.....	49

Sezione II

Banche di credito cooperativo

Art. 33	Norme generali.....	50
Art. 34	Soci.....	50
Art. 35	Operatività.....	51
Art. 36	Fusioni.....	51
Art. 37	Utili.....	52

Capo VI

Norme relative a particolari operazioni di credito

Sezione I

Credito fondiario e alle opere pubbliche

Art. 38	Nozione di credito fondiario.....	52
Art. 39	Ipotecche.....	52
Art. 40	Estinzione anticipata e risoluzione del contratto.....	54
Art. 40-bis	Cancellazione delle ipoteche.....	55
Art. 41	Procedimento esecutivo.....	56
Art. 42	Nozione di credito alle opere pubbliche.....	57

Sezione II

Credito agrario e peschereccio

Art. 43	Nozione.....	57
Art. 44	Garanzie.....	58
Art. 45	<i>Abrogato</i>	59

Sezione III

Altre operazioni

Art. 46	Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.....	59
---------	--	----

Art. 47	Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici	60
Art. 48	Credito su pegno	61

Capo VII

Assegni circolari e decreto ingiuntivo

Art. 49	Assegni circolari	61
Art. 50	Decreto ingiuntivo	62

TITOLO III

VIGILANZA

Capo I

Vigilanza sulle banche

Art. 51	Vigilanza informativa	63
Art. 52	Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti	63
Art. 53	Vigilanza regolamentare	64
Art. 54	Vigilanza ispettiva	67
Art. 55	Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie	68
Art. 56	Modificazioni statutarie	68
Art. 57	Fusioni e scissioni	68
Art. 58	Cessione di rapporti giuridici	69

Capo II

Vigilanza su base consolidata

Art. 59	Definizioni	70
---------	-------------------	----

Sezione I

Gruppo bancario

Art. 60	Composizione	71
---------	--------------------	----

Art. 61	Capogruppo	71
Art. 62	Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.....	72
Art. 63	Partecipazioni	72
Art. 64	Albo	73

Sezione II

Ambito ed esercizio della vigilanza

Art. 65	Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.....	73
Art. 66	Vigilanza informativa.....	74
Art. 67	Vigilanza regolamentare.....	75
Art. 68	Vigilanza ispettiva.....	77
Art. 69	Collaborazione tra autorità e obblighi informativi	78

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE CRISI

Capo I

Banche

Sezione I

Amministrazione straordinaria

Art. 70	Provvedimento.....	80
Art. 71	Organi della procedura	81
Art. 72	Poteri e funzionamento degli organi straordinari	82
Art. 73	Adempimenti iniziali	84
Art. 74	Sospensione dei pagamenti.....	84
Art. 75	Adempimenti finali.....	85
Art. 76	Gestione provvisoria.....	86
Art. 77	Succursali di banche extracomunitarie	86

Sezione II

Provvedimenti straordinari

Art. 78	Banche autorizzate in Italia	87
Art. 79	Banche comunitarie	87

*Sezione III***Liquidazione coatta amministrativa**

Art. 80	Provvedimento	88
Art. 81	Organi della procedura.....	89
Art. 82	Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza	89
Art. 83	Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti	90
Art. 84	Poteri e funzionamento degli organi liquidatori	91
Art. 85	Adempimenti iniziali	92
Art. 86	Accertamento del passivo	92
Art. 87	Opposizioni allo stato passivo	94
Art. 88	Appello e ricorso per cassazione	94
Art. 89	Insinuazioni tardive	95
Art. 90	Liquidazione dell'attivo	95
Art. 91	Restituzioni e riparti	96
Art. 92	Adempimenti finali.....	98
Art. 93	Concordato di liquidazione.....	99
Art. 94	Esecuzione del concordato e chiusura della procedura	100
Art. 95	Succursali di banche extracomunitarie	100

*Sezione III-bis***Banche operanti in ambito comunitario**

Art. 95-bis	Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione	101
Art. 95-ter	Deroghe.....	101
Art. 95-quater	Collaborazione tra autorità.....	103
Art. 95-quinquies	Pubblicità e informazione agli aventi diritto.....	103
Art. 95-sexies	Norme di attuazione.....	104
Art. 95-septies	Applicazione	104

*Sezione IV***Sistemi di garanzia dei depositanti**

Art. 96	Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia	105
Art. 96-bis	Interventi.....	105
Art. 96-ter	Poteri della Banca d'Italia	107
Art. 96-quater	Esclusione	108

Sezione V

Liquidazione volontaria

Art. 96-quinquies	Liquidazione ordinaria.....	109
Art. 97	Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.....	110

Sezione V-bis

Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

Art. 97-bis	Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.....	110
-------------	---	-----

Capo II

Gruppo bancario

Sezione I

Capogruppo

Art. 98	Amministrazione straordinaria	111
Art. 99	Liquidazione coatta amministrativa.....	112

Sezione II

Società del gruppo

Art. 100	Amministrazione straordinaria	113
Art. 101	Liquidazione coatta amministrativa.....	114
Art. 102	Procedure proprie delle singole società	115

Sezione III

Disposizioni comuni

Art. 103	Organi delle procedure	115
Art. 104	Competenze giurisdizionali	116
Art. 105	Gruppi e società non iscritti all'albo	116

TITOLO V

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Art. 106	Albo degli intermediari finanziari	117
Art. 107	Autorizzazione.....	118

Art. 108	Vigilanza	119
Art. 109	Vigilanza consolidata	120
Art. 110	Rinvio	121
Art. 111	Microcredito	122
Art. 112	Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti	123
Art. 112-bis	Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi	125
Art. 113	Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111.	127
Art. 113-bis	Sospensione degli organi di amministrazione e controllo	128
Art. 113-ter	Revoca dell'autorizzazione	128
Art. 114	Norme finali.....	129

TITOLO V-BIS

MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

Art. 114-bis	Emissione di moneta elettronica.....	131
Art. 114-ter	Rimborso della moneta elettronica	131
Art. 114-quater	Istituti di moneta elettronica	132
Art. 114-quinquies	Autorizzazione e operatività transfrontaliera.....	133
Art. 114-quinquies1	Forme di tutela e patrimonio destinato	134
Art. 114-quinquies2	Vigilanza.....	135
Art. 114-quinquies3	Rinvio	137
Art. 114-quinquies4	Deroghe.....	137

TITOLO V-TER

ISTITUTI DI PAGAMENTO

Art. 114-sexies	Servizi di pagamento.....	139
Art. 114-septies	Albo degli istituti di pagamento.....	139
Art. 114-octies	Attività accessorie esercitabili.....	140
Art. 114-novies	Autorizzazione	140
Art. 114-decies	Operatività transfrontaliera	141
Art. 114-undecies	Rinvio.....	142
Art. 114-duodecies	Conti di pagamento e forme di tutela.....	143
Art. 114-terdecies	Patrimonio destinato	143
Art. 114-quaterdecies	Vigilanza	145
Art. 114-quinquiesdecies	Scambio di informazioni.....	147
Art. 114-sexiesdecies	Deroghe.....	147

TITOLO VI**TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI
RAPPORTI CON I CLIENTI****Capo I****Operazioni e servizi bancari e finanziari**

Art. 115	Ambito di applicazione.....	149
Art. 116	Pubblicità.....	149
Art. 117	Contratti.....	150
Art. 117-bis	Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti	151
Art. 118	Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali	152
Art. 119	Comunicazioni periodiche alla clientela.....	153
Art. 120	Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi.....	154
Art. 120-bis	Recesso	155
Art. 120-ter	Estinzione anticipata dei mutui immobiliari	155
Art. 120-quater	Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità	156

Capo II**Credito ai consumatori**

Art. 121	Definizioni	158
Art. 122	Ambito di applicazione	159
Art. 123	Pubblicità.....	161
Art. 124	Obblighi precontrattuali	162
Art. 124-bis	Verifica del merito creditizio	163
Art. 125	Banche dati	164
Art. 125-bis	Contratti e comunicazioni	165
Art. 125-ter	Recesso del consumatore	166
Art. 125-quater	Contratti a tempo indeterminato	167
Art. 125-quinquies	Inadempimento del fornitore	167
Art. 125-sexies	Rimborso anticipato	168
Art. 125-septies	Cessione dei crediti	169
Art. 125-octies	Sconfinamento	169
Art. 125-novies	Intermediari del credito	170

Art. 126	Riservatezza delle informazioni	170
----------	---------------------------------------	-----

Capo II-bis

Servizi di pagamento

Art. 126-bis	Disposizioni di carattere generale.....	171
Art. 126-ter	Spese applicabili	172
Art. 126-quater	Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti.....	172
Art. 126-quinquies	Contratto quadro	173
Art. 126-sexies	Modifica unilaterale delle condizioni	173
Art. 126-septies	Recesso	174
Art. 126-octies	Denominazione valutaria dei pagamenti.....	175
Art. 126-novies	Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica.....	175

Capo III

Regole generali e controlli

Art. 127	Regole generali	176
Art. 127-bis	Spese addebitabili	176
Art. 128	Controlli	177
Art. 128-bis	Risoluzione delle controversie	178
Art. 128-ter	Misure inibitorie	178

TITOLO VI-BIS

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI

Art. 128-quater	Agenti in attività finanziaria	180
Art. 128-quinquies	Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria	181
Art. 128-sexies	Mediatori creditizi	182
Art. 128-septies	Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi	183
Art. 128-octies	Incompatibilità	183
Art. 128-novies	Dipendenti e collaboratori	184
Art. 128-decies	Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo	184
Art. 128-undecies	Organismo	186
Art. 128-duodecies	Disposizioni procedurali	187

Art. 128-terdecies	Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo	188
Art. 128-quaterdecies	Ristrutturazione dei crediti	189

TITOLO VII

ALTRI CONTROLLI

Art. 129	Emissione di strumenti finanziari.....	190
----------	--	-----

TITOLO VIII

SANZIONI

Capo I

Abusivismo bancario e finanziario

Art. 130	Abusiva attività di raccolta del risparmio.....	191
Art. 131	Abusiva attività bancaria	191
Art. 131-bis	Abusiva emissione di moneta elettronica	192
Art. 131-ter	Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento	192
Art. 132	Abusiva attività finanziaria.....	192
Art. 132-bis	Denuncia al pubblico ministero e al tribunale...	193
Art. 133	Abuso di denominazione	193

Capo II

Attività di vigilanza

Art. 134	<i>Abrogato</i>	195
----------	-----------------------	-----

Capo III

Banche e gruppi bancari

Art. 135	Reati societari	195
Art. 136	Obbligazioni degli esponenti bancari	195
Art. 137	Mendacio e falso interno	196
Art. 138	<i>Abrogato</i>	198

Capo IV**Partecipazioni**

Art. 139	Partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari.....	198
Art. 140	Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti a un gruppo bancario ed in intermediari finanziari.....	199

Capo IV-bis**Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi**

Art. 140-bis	Esercizio abusivo dell'attività	200
--------------	---------------------------------------	-----

Capo V**Altre sanzioni**

Art. 141	<i>Abrogato</i>	201
Art. 142	<i>Abrogato</i>	201
Art. 143	<i>Abrogato</i>	201
Art. 144	Altre sanzioni amministrative.....	201

Capo VI**Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative**

Art. 145	Procedura sanzionatoria.....	204
Art. 145-bis	Procedure contenziose	205

TITOLO IX**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 146	Sorveglianza sul sistema dei pagamenti	207
Art. 147	Altri poteri delle autorità creditizie	208
Art. 148	<i>Abrogato</i>	209
Art. 149	Banche popolari	209
Art. 150	Banche di credito cooperativo	209
Art. 150-bis	Disposizioni in tema di banche cooperative	210
Art. 151	Banche pubbliche residue	211
Art. 152	Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda categoria	211

Art. 153	Disposizioni relative a particolari operazioni di credito	212
Art. 154	Fondo interbancario di garanzia	212
Art. 155	<i>Abrogato</i>	213
Art. 156	Modifica di disposizioni legislative.....	213
Art. 157	Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87	214
Art. 158	<i>Abrogato</i>	219
Art. 159	Regioni a statuto speciale	219
Art. 160	<i>Abrogato</i>	220
Art. 161	Norme abrogate	220
Art. 162	Entrata in vigore	228

APPENDICE

NORME APPLICABILI AI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO FINO ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V, COME SOSTITUITO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.....	230
---	-----

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385
e successive modifiche e integrazioni
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (1)

(1) Testo coordinato, per finalità esclusivamente informative, con le modificazioni e integrazioni apportate con:

- decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 1, convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 135, recante “Misure a garanzia del credito agrario” (art. 1);
- legge 7 marzo 1996, n. 108, recante “Disposizioni in materia di usura» (art. 5);
- decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di “Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi” (artt. 63, 64 e 66);
- decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, di “Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi” (artt. 1, 2 e 3);
- decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” (art. 211);
- decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, di “Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali” (art. 6 e 11);
- decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante “Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433” (art. 4);
- decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 333, di “Attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi”;
- decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante “Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
- legge 1 marzo 2002, n. 39, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001” ;
- decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366”;
- decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto

societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998”;

- decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197, di “Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi”;

- decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, recante “Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia”;

- decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”;

- decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di “Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni”;

- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;

- legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

- decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;

- decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, recante “Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)”;

- decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;

- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21, recante “Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario”;

- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”;

- decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei

soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”;

- decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”;

- decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 239, recante “Attuazione della direttiva 2009/111/CE che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi”;

- decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso”;

- decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010”;

- decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE”;

- decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

- decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE”;

- decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, recante “Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;

- decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 130, recante “Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati”;

- decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva

2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

- a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze (1) e la Banca d'Italia;
- b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;
- c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
- d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
- d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione (2);
- e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

- f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
- g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;
- g-bis*) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività (1);
- g-ter*) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi (2);
- h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità Europea;
- h-bis*) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
- 1) «ABE»: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
 - 2) «AEAP»: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
 - 3) «AESFEM»: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - 4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - 5) «CERS»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
 - 6) «Autorità di vigilanza degli Stati membri»: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 (3);
- i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- l) «autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di

(1) Lettera inserita dall'art. 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(2) Lettera inserita dall'art. 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(3) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

assicurazione e sui mercati finanziari (1);

m) (2)

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a)* «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
- b)* «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
- c)* «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
- d)* «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- e)* «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;
- f)* «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:
 - 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
 - 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il *factoring*, le cessioni di credito *pro soluto* e *pro solvendo*, il credito commerciale incluso il «*forfaiting*»);
 - 3) *leasing* finanziario;
 - 4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera *b)*, e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (3);
 - 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («*travellers cheques*», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4 (4);
 - 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

(1) Lettera inserita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(2) La lettera *m)*, inserita dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333, così recitava: ««Ministro dell'economia e delle finanze» indica il Ministro dell'economia e delle finanze». Tale previsione è da ritenersi superata poiché l'originaria formulazione della norma conteneva le espressioni «Ministro del tesoro» e «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», che sono state entrambe sostituite dalla medesima espressione «Ministro dell'economia e delle finanze» per effetto dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

(4) Numero così sostituito dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

- 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
 - cambi;
 - strumenti finanziari a termine e opzioni;
 - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
 - valori mobiliari;
 - 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
 - 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
 - 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «*money broking*»;
 - 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
 - 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
 - 13) servizi di informazione commerciale;
 - 14) locazione di cassette di sicurezza;
 - 15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 (1);
- g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106;
- h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
- 1) controlla la banca;
 - 2) è controllato dalla banca;
 - 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
 - 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
 - 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto (2);

(1) La Direttiva 89/646/CEE è stata abrogata dall'art. 67 della Direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000, a sua volta abrogata dall'art. 158 della Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, nella quale è confluita la disciplina relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio. Le attività che beneficiano del mutuo riconoscimento sono attualmente elencate nell'allegato I alla Direttiva 2006/48/CE.

(2) Lettera inserita dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica (1);

h-ter) «moneta elettronica»: il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:

- 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (2);

h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile (3);

h-quinquies) (4);

h-sexies) «istituti di pagamento»: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4) (5);

h-septies) «istituti di pagamento comunitari»: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato

(1) Lettera inserita dall'art. 55, comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).

(2) Lettera inserita dall'art. 55, comma 1, lett. a), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, successivamente, così sostituita dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

(3) Lettera inserita dall'art. 9.1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Lettera inserita dall'art. 9.1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente soppressa dall'articolo 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21. La lettera soppressa definiva "partecipazioni rilevanti" le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società.

(5) Lettera inserita dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

comunitario diverso dall'Italia (1);

h-octies) «succursale di un istituto di pagamento»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'istituto di pagamento (2).

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera *h*), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (3).

3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti (4).

3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti (5).

(1) Lettera inserita dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(2) Lettera inserita dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(4) Comma inserito dall'art. 9.1, comma 1, lett. *b*), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(5) Comma inserito dall'art. 9.1, comma 1, lett. *b*), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

TITOLO I

AUTORITÀ CREDITIZIE

Articolo 2

(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze (1), che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia (2).

2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario (3).

3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il direttore generale del tesoro (4) svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

(4) Cfr. art. 1 D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Articolo 3

(Ministro dell'economia e delle finanze) (1)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.

2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Articolo 4

(Banca d'Italia)

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III (2). La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.

2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (3) (4).

4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

(1) Cfr. art. 1, comma 1, D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239.

(3) Recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

(4) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

Articolo 5

(Finalità e destinatari della vigilanza) (1)

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento (2).

3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

Articolo 6 (3)

(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF)

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.

3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in

(1) V. anche art. 5, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia sugli intermediari del mercato mobiliare.

(2) Comma così modificato dall'art. 35, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(3) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

situazioni transfrontaliere.

Articolo 7

(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze (1), Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (2).

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'ISVAP collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio (3).

6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni (4).

(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(3) Comma sostituito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(4) Comma sostituito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite (1).

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7 (2).

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi (3).

9-bis. (abrogato) (4)

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime (5).

Articolo 8

(Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)

1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino (6) contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo mese successivo a quello

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(4) Comma inserito dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, e soppresso dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(5) Comma così sostituito prima dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333, poi dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(6) Il *Bollettino di Vigilanza* è pubblicato anche sul sito internet www.bancaditalia.it.

della loro adozione.

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell'economia e delle finanze (1) emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza (2).

Articolo 9

(Reclamo al CICR)

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (3).

2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Tali pubblicazioni sono reperibili anche sul sito internet www.bancaditalia.it.

(3) Il provvedimento concerne la “*Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi*”; il capo I disciplina il “*Ricorso gerarchico*”.

TITOLO II

BANCHE

Capo I

Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio

Articolo 10

(Attività bancaria)

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Articolo 11

(Raccolta del risparmio)

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica (1).

2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento (2).

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla

(1) Comma inserito dall'art. 55, comma 1, lett. b), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).

(2) Comma inserito dall'art. 35, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro (1).

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari (2);

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio (3).

4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio (4).

4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico (5).

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (6).

(1) Comma sostituito dall'art. 9.2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) V. anche l'art. 58, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(3) Comma sostituito dall'art. 9.2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Comma inserito dall'art. 64, comma 2, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, modificato dall'art. 2 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi sostituito dall'art. 9.2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(5) Comma inserito dall'art. 9.2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(6) Comma inserito dall'art. 9.2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

4-*quinquies*. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza (1).

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (2).

Articolo 12

(Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche)

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

2. Abrogato (3)

3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile (4).

4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412 (5).

4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile (6).

5. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

(1) Comma inserito dall'art. 9.2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma sostituito dall'art. 64, comma 3, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dall'art. 2 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi sostituito dall'art. 9.2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Comma abrogato dall'art. 64, comma 4, lett. a), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(4) Comma sostituito dall'art. 9.3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(5) Comma così sostituito dall'art. 64, comma 4, lett. b), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e, da ultimo, dall'art. 9.3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(6) Comma inserito dall'art. 9.3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni (1).

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità di emissione.

7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

Capo II

Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi

Articolo 13

(Albo)

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

Articolo 14

(Autorizzazione all'attività bancaria)

1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica (2);

(1) Comma così sostituito dall'art. 9.3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Lettera inserita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 (1);

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26 (2);

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (3).

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (4).

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e) (5). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

(1) Lettera sostituita dall'art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Lettera inserita dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333.

(4) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(5) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

Articolo 15

(Succursali)

1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

Articolo 16

(Libera prestazione di servizi)

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi

succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare (1).

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.

Articolo 17

(Attività non ammesse al mutuo riconoscimento)

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

Articolo 18

(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, e dell'articolo 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

2. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, e dell'articolo 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 79.

(1) Comma così modificato dall'art. 64, comma 5, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

Capo III

Partecipazioni nelle banche (1)

Articolo 19 (2)

(Autorizzazioni)

1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute (3).

2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa (4).

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.

4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse (5).

5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(2) Articolo sostituito dall'art. 9.5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), n. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), n. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), n. 3, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio (1).

6. *Abrogato* (2)

7. *Abrogato* (3)

8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione (4).

8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), n. 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(2) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. La disposizione abrogata così recitava: "I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti".

(3) Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. La disposizione abrogata così recitava: "La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa".

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), n. 5, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto (1).

9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole (2).

Articolo 20

(Obblighi di comunicazione)

1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche (3).

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso (4).

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della

(1) Comma inserito dall'art. 39, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 e, successivamente, così modificato dall'art. 14, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), n. 6, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(3) Comma sostituito prima dall'art. 9.6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente dall'art. 1, comma 1, lettera e), n. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(4) Comma così modificato prima dall'art. 9.6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lettera e), n. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

partecipazione (1). La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2 (2).

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

Articolo 21 (3)

(Richiesta di informazioni)

1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.

5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

(1) Comma così modificato dall'art. 9.6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), n. 3, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 9.7, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Articolo 22 (1)

(Partecipazioni indirette e acquisti di concerto) (2)

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19 (3).

Articolo 23 (4)

(Nozione di controllo)

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento (5).

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9.8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 9.9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(5) Comma così modificato dall'art. 40, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
- b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
- d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Articolo 24 (1)

*(Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti,
obbligo di alienazione) (2)*

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro

(1) Articolo così sostituito dall'art. 9.10, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia (1).

3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate (2).

Capo IV

Requisiti di professionalità e di onorabilità

Articolo 25 (3)

(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 (4).

2. *Abrogato* (5)

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1 (6). In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera g), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(2) Comma inserito dall'art. 41, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 9.11, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera h), n. 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(5) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera h), n. 2, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera h), n. 3, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 3, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia (1).

Articolo 26

*(Requisiti di professionalità, onorabilità
e indipendenza degli esponenti aziendali) (2)*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (3) stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (4) adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia (5).

2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca (6) si applica il comma 2 (7).

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera h), n. 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 9.12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Comma così modificato dall'art. 9.12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(5) Comma così sostituito dall'art. 9.12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(6) Cfr. artt. 2387 e 2399 del codice civile.

(7) Comma inserito dall'art. 9.12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

Articolo 27

(Incompatibilità)

1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 26.

Capo V

Banche cooperative

Articolo 28

(Norme applicabili)

1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.

2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto (1).

(1) Comma inserito dall'art. 9.13, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Sezione I

Banche popolari

Articolo 29

(Norme generali)

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro (1).
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali (2).
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Articolo 30

(Soci)

1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

(1) Comma sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

(2) Comma sostituito dall'art. 42, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta (1).

6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

Articolo 31

(Trasformazioni e fusioni)

1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applicano l'articolo 56, comma 2, e l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.

Articolo 32

(Utili)

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata

(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

a beneficenza o assistenza.

Sezione II

Banche di credito cooperativo

Articolo 33

(Norme generali)

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo».

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali (1).

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro (2).

Articolo 34

(Soci)

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro (3).

(1) Comma così sostituito dall'art. 43, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(2) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. e), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

(3) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. f), D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

5. *Abrogato* (1)

6. Si applica l'articolo 30, comma 5 (2).

Articolo 35

(Operatività)

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

Articolo 36

(Fusioni)

1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

3. Si applica l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.

(1) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. La disposizione abrogata così recitava: "Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci."

(2) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Articolo 37

(Utili)

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Capo VI

Norme relative a particolari operazioni di credito

Sezione I

Credito fondiario e alle opere pubbliche

Articolo 38

(Nozione di credito fondiario)

1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.

Articolo 39

(Ipoteche)

1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.
2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in

base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.

3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.

4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'articolo 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.

5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 38.

6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia (1).

6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di

(1) Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

cinquanta quote (1).

6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso (2).

6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento è pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo (3).

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Articolo 40

(Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni

(1) Comma inserito dall'art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

(2) Comma inserito dall'art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

(3) Comma inserito dall'art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122.

(1).

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Articolo 40-bis (2)

(Cancellazione delle ipoteche)

1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, e in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ancorché annotata su titoli cambiari, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita (3).

2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore e secondo le modalità determinate dall'Agenzia del territorio.

3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al presente comma.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata la

(1) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Lo stesso art. 6, al comma 2, ha, inoltre, così disposto: «La disposizione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 40 t.u., come modificato dal presente decreto, non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo.».

(2) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(3) Comma così modificato prima dall'articolo 27-ter, comma 1, lett. a) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente dall'articolo 6, comma 5-*quinqüesdecies*, lett. a), num. 1) D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al comma 2 (1).

5. Per gli atti previsti dal presente articolo non è necessaria l'autentica notarile.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti (2).

Articolo 41

(Procedimento esecutivo)

1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.

4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della

(1) Comma così modificato prima dall'articolo 27-ter, comma 1, lett. b) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente dall'articolo 6, comma 5-*quiquiesdecies*, lett. a), num. 1) D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

(2) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 8, lettera a), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile.

5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'articolo 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile.

Articolo 42

(Nozione di credito alle opere pubbliche)

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.

2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.

3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito fondiario.

Sezione II

Credito agrario e peschereccio

Articolo 43

(Nozione)

1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a

quelle a esse connesse o collaterali.

2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

Articolo 44 (1)

(Garanzie)

1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.

2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

- a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
- b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.

4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca

(1) Articolo già sostituito dall'art. 1, D.L. 4 gennaio 1994, n. 1, convertito in legge, senza modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1994, n. 135, e da ultimo così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.

5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.

Articolo 45 (1)

(Abrogato)

Sezione III

Altre operazioni

Articolo 46

(Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi)

1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto:

- a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
- b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
- c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. (2)

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. La norma abrogata disciplinava il Fondo interbancario di garanzia per le operazioni di credito agrario, soppresso dal comma 7 dell'art. 10 D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

(2) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio (1).

4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'articolo 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà (2).

Articolo 47 (3)

(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.

2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione

(1) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma inserito dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.

3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.

Articolo 48 (1)

(Credito su pegno)

1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 (2), dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

Capo VII

Assegni circolari e decreto ingiuntivo

Articolo 49

(Assegni circolari)

1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. L'art. 10, comma 2, dello stesso decreto ha, inoltre, così disposto: «La disposizione del comma 1 non si applica alle banche che, all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono già abilitate all'esercizio dell'attività di credito su pegno.».

(2) I provvedimenti recano rispettivamente l'«*Ordinamento dei Monti di credito su pegno*» e la relativa disciplina di attuazione.

determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.

Articolo 50

(Decreto ingiuntivo)

1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

TITOLO III

VIGILANZA

Capo I

Vigilanza sulle banche

Articolo 51

(Vigilanza informativa)

1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

- a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) la risoluzione consensuale del mandato;
- d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata (1).

1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis (2).

Articolo 52 (3)

(Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti) (4)

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti,

(1) Comma inserito dall'art. 39, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(2) Comma inserito dall'art. 39, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 211, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(4) Rubrica sostituita prima dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, dall'art. 39, comma 2, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri (1).

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto (2).

2-bis. Abrogato (3).

3. I commi 1, primo periodo (4), e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.

4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.

Articolo 53

(Vigilanza regolamentare)

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;

(1) Periodo inserito dall'art. 9.14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma modificato prima dall'art. 9.14, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e, successivamente, dall'art. 39, comma 2, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(3) Comma inserito dall'art. 9.14, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e, successivamente, abrogato dall'art. 39, comma 2, lett. c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(4) Le parole «primo periodo» sono state inserite dall'art. 9.14, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione (1);

d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da *a*) a *d*) (2).

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera *a*), prevedono che le banche possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere (3).

2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppino modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera *a*), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma *2-bis*. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati

(1) Lettera sostituita dall'art. 22, comma 2, lett. *a*), n. 1, l. 15 dicembre 2011, n. 217.

(2) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. *b*), n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. *b*), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

personali (1).

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficino di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali (2).

4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio (3).

(1) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(2) Lettera sostituita prima dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, quindi dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239, e, successivamente, dall'art. 22, comma 2, lett. a), n. 2, l. 15 dicembre 2011, n. 217.

(3) Comma sostituito prima dall'art. 8, comma 1, lett. a), l. 28 dicembre 2005, n. 262, e, successivamente, dall'art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

4-bis. (abrogato) (1).

4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione (2).

4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica (3).

Articolo 54

(Vigilanza ispettiva)

1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.

(1) Comma inserito dall'art. 8, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262, e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

(2) Comma inserito dall'art. 8, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262.

(3) Comma inserito dall'art. 8, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

Articolo 55

(Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)

1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

Articolo 56

(Modificazioni statutarie)

1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1.

Articolo 57

(Fusioni e scissioni)

1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (1).

2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 (2).

3. Il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici giorni.

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca

(1) Il provvedimento reca “Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio”.

(2) Comma così sostituito dall'art. 9.16, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione.

Articolo 58

(Cessione di rapporti giuridici) (1)

1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità (2).

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti (3).

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma così sostituito dall'art. 9.17, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 (1).

Capo II

Vigilanza su base consolidata

Articolo 59

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo:

a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 (2);

b) per “società finanziarie” si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera *f*), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (3);

c) per “società strumentali” si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici (4).

1-bis. (abrogato) (5).

(1) Comma inserito dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 44, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. *c*), n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. *c*), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(5) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. *c*), n. 3, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

Sezione I

Gruppo bancario

Articolo 60

(Composizione)

1. Il gruppo bancario è composto alternativamente:

a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;

b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie (1).

Articolo 61

(Capogruppo)

1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo (2).

2. *(abrogato)* (3)

3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso.

4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di

(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

5. Alla società finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52 (1).

Articolo 62

(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza) (2)

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche (3).

Articolo 63 (4)

(Partecipazioni)

1. Alle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV (5).

2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21.

(1) Comma così sostituito dall'art. 9.18, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Rubrica così modificata dall'art. 9.19, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Comma così modificato dall'art. 9.19, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Articolo già modificato dall'art. 13 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi così sostituito dall'art. 9.20, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(5) Comma così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Articolo 64

(Albo)

1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

Sezione II

Ambito ed esercizio della vigilanza

Articolo 65

(Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata)

1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
 - a) società appartenenti a un gruppo bancario;
 - b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;
 - c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
 - d) *(soppressa)* (1)
 - e) *(soppressa)* (1)

(1) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

f) (soppressa) (2)

g) (soppressa) (3)

h) società che controllano almeno una banca (4);

i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera *h)* detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo (5).

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.

Articolo 66

(Vigilanza informativa)

1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da *a)* a *c)* del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere *h)* ed *i)* del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata (6).

2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da *a)* a *c)* del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del

(1) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. *f)*, n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(2) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. *f)*, n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(3) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. *f)*, n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. *f)*, n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lettera *i)*, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. *f)*, n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(6) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. *g)*, n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1).

4. Le società indicate nell'articolo 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata (2).

5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.

Articolo 67

(Vigilanza regolamentare)

1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:

- a) l'adeguatezza patrimoniale;
- b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- c) le partecipazioni detenibili;
- d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione (3);
- e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma (4).

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 3, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 22, comma 2, lett. b), n. 1, l. 15 dicembre 2011, n. 217.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere (1).

2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo che beneficino di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali (2).

3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle

(1) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. h), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 6, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(2) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. h), n. 2, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15, e sostituito prima dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239, e, successivamente, dall'art. 22, comma 2, lett. b), n. 2, l. 15 dicembre 2011, n. 217.

lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 65 (1).

3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario (2).

Articolo 68

(Vigilanza ispettiva)

1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto (3). L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte (4).

3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità (5).

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. *h*), n. 3, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(2) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. *h*), n. 4, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(3) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(4) Periodo inserito dall'art. 12, comma 4, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

(5) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. *i*), D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

Articolo 69 (1)

(Collaborazione tra autorità e obblighi informativi)

1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:

a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;

b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);

c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie (2).

1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

1-*quinquies*. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE CRISI

Capo I

Banche

Sezione I

Amministrazione straordinaria

Articolo 70

(Provvedimento)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze (1), su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;

b) siano previste gravi perdite del patrimonio;

c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6.

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (2) e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73 (3).

(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Comma così modificato dall'art. 64, comma 6, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (1) è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4.

6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.

7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare (2) e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato (3).

Articolo 71

(Organi della procedura)

1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'articolo 70, comma 1, nomina:

- a) uno o più commissari straordinari;
- b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del

(1) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Il Titolo IV della legge fallimentare, che disciplinava l'amministrazione controllata, è stato abrogato dall'art. 147, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 del medesimo decreto.

(3) Comma così sostituito dall'art. 9.21, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese (1).

3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura.

5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.

6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26 (2).

Articolo 72

(Poteri e funzionamento degli organi straordinari)

1. I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari, i soci non possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (3).

2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle

(1) Comma così sostituito dall'art. 9.22, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma inserito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(3) Comma così sostituito dall'art. 9.23, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

disposizioni della Banca d'Italia (1).

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2 e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti (2).

4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse (3).

5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono sostituire il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la durata della procedura stessa (4).

6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 70, comma 2. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato.

7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni,

(1) Comma così sostituito dall'art. 9.23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma così modificato dall'art. 64, comma 7, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Comma così sostituito dall'art. 9.23, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, così modificato dall'art. 39, comma 3, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(4) Comma inserito dall'art. 9.23, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente modificato dall'art. 39, comma 3, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

a uno o più commissari.

8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.

9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Articolo 73

(Adempimenti iniziali)

1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale (1). I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.

2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.

3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.

4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili (2).

Articolo 74 (3)

(Sospensione dei pagamenti)

1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di

(1) Periodo così sostituito dall'art. 64, comma 8, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Comma così sostituito dall'art. 9.24, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 9, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo di recepimento della direttiva 93/22/CEE (1). Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse formalità, per altri due mesi.

2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.

Articolo 75

(Adempimenti finali)

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

(1) La normativa di recepimento della Direttiva 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, è attualmente contenuta nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La Direttiva 93/22/CEE è stata abrogata dalla Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1.

Articolo 76 (1)

(Gestione provvisoria)

1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (2).

2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.

3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto dall'articolo 71, comma 5.

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalità previste dall'articolo 73, comma 1.

Articolo 77

(Succursali di banche extracomunitarie)

1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma così sostituito dall'art. 9.25, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo (1).

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

Sezione II

Provvedimenti straordinari

Articolo 78

(Banche autorizzate in Italia)

1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.

Articolo 79

(Banche comunitarie)

1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura

(1) Comma inserito dall'art. 3, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

della succursale (1).

Sezione III

Liquidazione coatta amministrativa

Articolo 80

(Provvedimento)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze (2), su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 70 siano di eccezionale gravità.

2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (3) e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento (4) ai sensi dell'articolo 85.

4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (5) è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.

(1) Le parole «dandone comunicazione all'autorità competente» sono state soppresse dall'art. 1, comma 8, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

(2) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Comma così modificato dall'art. 64, comma 10, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(5) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

Articolo 81

(Organi della procedura)

1. La Banca d'Italia nomina:

- a) uno o più commissari liquidatori;
- b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro delle imprese (1).

3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.

Articolo 82

(Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza)

1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si

(1) Comma così sostituito dall'art. 9.26, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

applicano le disposizioni dell'articolo 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.

2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.

3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.

Articolo 83

*(Effetti del provvedimento per la banca,
per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti)*

1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85 (1).

2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare (2).

3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla

(1) Comma prima modificato dall'art. 64, comma 11, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(2) Comma così sostituito dall'art. 64, comma 11, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale (1).

Articolo 84

(Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione (2).

5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia (3).

(1) Comma così sostituito dall'art. 64, comma 11, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(3) Comma così sostituito dall'art. 9.27, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e, successivamente, modificato dall'art. 39, comma 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 72, commi 7, 8 e 9.

7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di singoli atti.

Articolo 85

(Adempimenti iniziali)

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale (1). I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario.

2. Si applica l'articolo 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.

Articolo 86

(Accertamento del passivo)

1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.

2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari (2).

3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5.

4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i

(1) Periodo così sostituito dall'art. 64, comma 12, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Comma così sostituito dall'art. 64, comma 13, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti.

6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo (1).

7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese.

8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

(1) Periodo inserito dall'art. 64, comma 14, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Articolo 87

(Opposizioni allo stato passivo)

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'articolo 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.

2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.

3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.

4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.

5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'articolo 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.

Articolo 88

(Appello e ricorso per cassazione)

1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si applica l'articolo 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.

2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.

3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in giudicato.

4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'articolo 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di cognizione.

Articolo 89 (1)

(Insinuazioni tardive)

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi imputabile.

Articolo 90

(Liquidazione dell'attivo)

1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.

2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 15, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo (1).

4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Articolo 91 (2)

(Restituzioni e riparti)

1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare (3).

2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla

(1) Periodo inserito dall'art. 64, comma 16, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 17, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.

3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2 (1).

4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto.

6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1.

9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di

(1) Comma così modificato dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.

11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio.

Articolo 92 (1)

(Adempimenti finali)

1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.

4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 91.

5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 91, comma 7.

6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della

(1) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 18, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

società ed al deposito dei libri sociali (1).

7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.

8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4, e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.

9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.

Articolo 93

(Concordato di liquidazione)

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.

2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.

3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote.

4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire

(1) Comma così sostituito dall'art. 9.28, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

altre forme di pubblicità.

5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.

6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opposenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.

7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 91.

Articolo 94

(Esecuzione del concordato e chiusura della procedura)

1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.

2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali (1).

3. Si applicano l'articolo 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'articolo 215 della legge fallimentare.

Articolo 95 (2)

(Succursali di banche extracomunitarie)

1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le

(1) Comma così sostituito dall'art. 9.29, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-*bis*, in quanto compatibili.

Sezione III-bis (1)

Banche operanti in ambito comunitario

Articolo 95-*bis* (2)

(Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione)

1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.

2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.

Articolo 95-*ter* (3)

(Deroghe)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-*bis*, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:

a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;

b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio è situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;

c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorità si tiene il registro;

(1) La sezione III-*bis* è stata inserita dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(2) Articolo inserito dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(3) Articolo inserito dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

d) sull'esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto gli accordi di compensazione e di novazione, nonché, fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma 1, le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato.

3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:

a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;

b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprietà, e del compratore di beni che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine;

c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.

4. In deroga all'articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.

5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca è sprossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa è pendente.

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.

Articolo 95-quater (1)
(Collaborazione tra autorità)

1. La Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza degli Stati comunitari ospitanti dell'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di banche italiane, precisando gli effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.

2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di una procedura di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorità di vigilanza dello Stato d'origine.

Articolo 95-quinquies (2)
(Pubblicità e informazione agli aventi diritto)

1. I provvedimenti di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.

2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall'articolo 87, comma 1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei

(1) Articolo inserito dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(2) Articolo inserito dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

termini.

3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all'articolo 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell'articolo 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee prevista nel comma 1.

Articolo 95-sexies (1)

(Norme di attuazione)

1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.

Articolo 95-septies (2)

(Applicazione)

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(2) Articolo inserito dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

Sezione IV (1)

Sistemi di garanzia dei depositanti

Articolo 96 (2)

(Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia)

1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.

2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.

5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale di questi ultimi.

Articolo 96-bis (3)

(Interventi)

1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di

(1) Sezione inserita dall'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.

(3) Articolo inserito dall'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.

garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

4. Sono esclusi dalla tutela:

- a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
- c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile (1);
- d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
- e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
- f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
- g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica (2);
- h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle

(1) Lettera inserita dall'art. 9.30, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Lettera così modificata dall'art. 55, comma 1, lett. d), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).

partecipazioni indicate nell'articolo 19 (1);

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

5. Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione (2).

6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.

7. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi (3).

8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.

Articolo 96-ter (4)

(Poteri della Banca d'Italia)

1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a

(1) Lettera sostituita dall'art. 9.30, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lettera l), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 21.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 49.

(4) Articolo inserito dall'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.

condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;

b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;

c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;

d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;

e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;

f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;

g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione.

Articolo 96-quater (1)

(Esclusione)

1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.

2. I sistemi di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione.

(1) Articolo inserito dall'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, così come corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1997, n. 13.

3. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa dà tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.

4. Le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività bancaria revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.

5. La procedura di esclusione non può essere avviata né seguita nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Sezione V (1)

Liquidazione volontaria

Articolo 96-*quinquies* (2)

(Liquidazione ordinaria)

1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1.

3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.

4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.

(1) Sezione inserita dall'art. 3, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659.

(2) Articolo inserito dall'art. 7, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

Articolo 97

(Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 80, se la procedura di liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi di sorveglianza.

2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2.

3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

Sezione V-bis (1)

Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

Articolo 97-bis (2)

(Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato)

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione

(1) Sezione inserita dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

(2) Articolo inserito dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197.

dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.

Capo II

Gruppo bancario

Sezione I

Capogruppo

Articolo 98

(Amministrazione straordinaria)

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I.

2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 70, può essere disposta quando:

a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4;

b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonché quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio

finanziario o gestionale del gruppo (1).

3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (2), salvo che sia prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore a un anno.

4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.

6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.

8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'articolo 75, comma 2.

Articolo 99

(Liquidazione coatta amministrativa)

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.

2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che

(1) Lettera già corretta con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1994, n. 8 e poi così sostituita dall'art. 9.31, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Cfr. art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

nei casi previsti dall'articolo 80, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.

3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione (1).

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, commi 5 e 6.

5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 67 della legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

Sezione II

Società del gruppo

Articolo 100

(Amministrazione straordinaria)

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

(1) Comma così sostituito dall'art. 9.32, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria (1). Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.

4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 98, comma 8.

5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.

Articolo 101

(Liquidazione coatta amministrativa)

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.

(1) Periodo così sostituito dall'art. 9.33, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 99, comma 5.

Articolo 102

(Procedure proprie delle singole società)

1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.

Sezione III

Disposizioni comuni

Articolo 103

(Organi delle procedure)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.

2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della propria qualità di

commissario di altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.

3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.

Articolo 104

(Competenze giurisdizionali)

1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.

2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.

Articolo 105

(Gruppi e società non iscritti all'albo)

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'articolo 64.

TITOLO V (1)

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Articolo 106 (2)

(Albo degli intermediari finanziari)

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114–*quinquies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114–*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia (3).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.

(1) Titolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141; cfr. l'*Appendice* alla presente pubblicazione.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

Articolo 107 (1)

(Autorizzazione)

1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 108 (1)

(Vigilanza)

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

vigilanza, il divieto di pagare interessi.

4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

Articolo 109 (1)
(Vigilanza consolidata)

1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera *b*). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.

2 La Banca d'Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:

a) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;

b) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. *d*), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

c) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:

a) può impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;

b) può richiedere, nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;

c) può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

Articolo 110 (1)

(Rinvio)

1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 111 (1)

(Microcredito)

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;
- b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
- c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;
- d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali;
- e) presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 16, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 3, comma 1, lett. da e) a i), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;

b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3;

c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

d) le informazioni da fornire alla clientela.

5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 112 (1)

(Altri soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti)

1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge.

1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. l) e m), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

previsto all'articolo 112-bis.

2. L'iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25 e 26. La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all'articolo 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.

4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono

inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verificano le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.

8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia può dettare disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.

Articolo 112-bis (1)

(Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi)

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo.

2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.

4. L'Organismo può disporre la cancellazione dall'elenco:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

(1) Articolo inserito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. da n) a t), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

- b) qualora risultino gravi violazioni normative;
- c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
- d) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

5 Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l'Organismo può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento della propria attività.

7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

- a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;
- b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell'Organismo.

8-bis. Le Autorità di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce

violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.

Articolo 113 (1)

(Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111)

1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

2. La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
- c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.

4. Quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. u), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

l'iscrizione nell'elenco.

5. Si applica l'articolo 112-bis , commi 6, 7, 8 e 8-bis.

Articolo 113-bis (1)

(Sospensione degli organi di amministrazione e controllo)

1. Qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.

2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4.

Articolo 113-ter (2)

(Revoca dell'autorizzazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:

a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;

b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

(1) Articolo inserito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Articolo inserito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.

2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.

4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-*quinquies* e 97.

5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.

6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attività di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorità competente.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-*terdecies*.

Articolo 114 (1)

(Norme finali)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull'attività finanziaria svolta.

TITOLO V-BIS (1)

MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

Articolo 114-bis (2)

(Emissione di moneta elettronica)

1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.

Articolo 114-ter (3)

(Rimborso della moneta elettronica)

1. L'emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalità e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformità dell'articolo 126 -novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all'articolo 2946 del codice civile.

2. Il detentore può chiedere il rimborso:

- a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;
- b) alla scadenza del contratto o successivamente:

(1) Il Titolo V-bis è stato inserito dall'art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

(2) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

(3) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

- 1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;
- 2) nella misura richiesta, se l'emittente è un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalità diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.

Articolo 114-*quater* (1)

(Istituti di moneta elettronica)

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le relative succursali nonché le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.

2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente; per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome.

3. Gli istituti di moneta elettronica possono:

a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 114-*octies* senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-*novies*;

b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.

(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

Articolo 114-quinquies (1)

(Autorizzazione e operatività transfrontaliera)

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attività imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

b) per l'attività di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;

(1) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, lett. c), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità.

5. Se lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica.

6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;

b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

8. L'emissione di moneta elettronica da parte di un istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario è subordinata all'apertura di una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f). L'autorizzazione è rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Articolo 114-quinquies.1 (1)

(Forme di tutela e patrimonio destinato)

1. Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica.

2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di moneta elettronica sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute per l'emissione di moneta elettronica sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di moneta elettronica.

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

4. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte degli istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 114-*duodecies*.

5. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 4, costituiscono un patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tale patrimonio destinato si applica l'articolo 114-*terdecies*, anche con riferimento all'emissione di moneta elettronica.

Articolo 114-*quinquies*.2 (1)

(Vigilanza)

1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attività ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.

5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di moneta elettronica comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.

6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e

strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.

Articolo 114-*quinquies*.3 (1)

(Rinvio)

1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonché nel Titolo VI. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-*ter* e 126-*novies* nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.

2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attività imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresì gli articoli 78, 79, 82, 113-*bis* e 113-*ter*.

3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Articolo 114-*quinquies*.4 (2)

(Deroghe)

1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le attività complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d'Italia in base al piano aziendale dell'istituto di moneta elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro;

b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di moneta elettronica non hanno subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. La Banca d'Italia può prevedere limiti di avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma 1.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

(2) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.

4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al comma 1 nonché le modalità con le quali devono essere comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera *a*).

5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 possono prestare servizi di pagamento soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 114-*sexiesdecies*.

TITOLO V-TER (1)

ISTITUTI DI PAGAMENTO

Articolo 114-sexies (2)

(Servizi di pagamento)

1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.

Articolo 114-septies (3)

(Albo degli istituti di pagamento)

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonché le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.

2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

[3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria, di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 114-sexies] (4).

(1) Il Titolo V-ter è stato inserito dall'art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(2) Articolo inserito dall'art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(3) Articolo inserito dall'art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(4) Comma abrogato dall'art. 28, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater, comma 6.

Articolo 114-octies (1)

(Attività accessorie esercitabili)

1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:

a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;

b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;

c) gestire sistemi di pagamento.

2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito.

Articolo 114-novies (2)

(Autorizzazione)

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa (3);

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia (4);

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26 (5);

f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di

(1) Articolo inserito dall'art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(2) Articolo inserito dall'art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitano altre attività imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall'articolo 114-terdecies;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b) (1).

5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l'attività di prestazione dei servizi di pagamento (2).

5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo (3).

Articolo 114-terdecies (4) *(Operatività transfrontaliera)*

1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

(2) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

(3) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

(4) Articolo inserito dall'art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza.

3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi 1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 114-novies (1).

5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operatività transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.

Articolo 114-undecies (2)

(Rinvio)

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI.

2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7.

(1) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

(2) Articolo inserito dall'art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Articolo 114-duodecies (1)

(Conti di pagamento e forme di tutela)

1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento..

2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d'Italia, in attività che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro registrate nei conti di pagamento sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento.

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa i titolari dei conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

Articolo 114-terdecies (2)

(Patrimonio destinato)

1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita

(1) Articolo inserito dall'art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 6, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

(2) Articolo inserito dall'art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile.

2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-*quater* del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l'articolo 114-*duodecies*, comma 2.

3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l'istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attività accessorie e strumentali.

4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali. Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento (1).

5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, l'amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell'avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l'articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.

6. La Banca d'Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l'ordinata liquidazione del patrimonio destinato.

7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento.

7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate (1).

Articolo 114-quaterdecies (2) (Vigilanza)

1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione (3).

3. La Banca d'Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;

(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 7, D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

(2) Articolo inserito dall'art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(3) Comma sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi (1).

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorità competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attività ovvero richiede alle autorità competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.

5. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attività che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti.

6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attività di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attività connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attività e il patrimonio destinato.

(1) Lettera modificata dall'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230 e, successivamente, così sostituita dall'art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 114-quinquiesdecies (1)

(Scambio di informazioni)

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:

a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;

b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.

Articolo 114-sexiesdecies (2)

(Deroghe)

1. La Banca d'Italia può esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d'Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;

b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.

2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.

3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 114-decies.

4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni

(1) Articolo inserito dall'art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(2) Articolo inserito dall'art. 33 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

di cui al commi 1, 2 e 3.

TITOLO VI

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo I (2)

Operazioni e servizi bancari e finanziari

Articolo 115 (3)

(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.

Articolo 116 (4)

(Pubblicità)

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Capo così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

- a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
- b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
- c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.

3. Il CICR:

- a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
- b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
- c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
- d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

Articolo 117

(Contratti) (1)

- 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
- 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
- 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
- 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- 5. (abrogato)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

Articolo 117-bis (1)

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente

(1) Articolo inserito dall'art. 6-bis D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

(1).

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi compresa quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2 (2).

Articolo 118 (3)

(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto', con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1-bis, D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1-quater, D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2-bis. Se il cliente non è un consumatore nè una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto (1).

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Articolo 119 (2)

(Comunicazioni periodiche alla clientela)

1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti

(1) Comma inserito dall'art. 8, comma 5, lett. *f*), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Articolo 120 (1)

(Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi)

01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.

1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:

a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;

b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari tratti su una banca insediata in Italia.

1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni.

2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 a 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Articolo 120-bis (1)

(Recesso)

1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.

Articolo 120-ter (2)

(Estinzione anticipata dei mutui immobiliari)

1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo (3) trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(3) Le parole «e quelle contenute nell'articolo 40-bis» sono state soppresse dall'art. 8, comma 8, lett. b), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Articolo 120-quater (1)

(Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità)

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione (2).

4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione.

5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facoltà di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.

6. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto,

(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Periodo inserito dall'art. 8, comma 8, lett. c), n. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto.

7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili (1).

8. La surrogazione per volontà del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo:

a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;

a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*

b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.

10. Sono fatti salvi i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

(1) Comma sostituito prima dall'art. 8, comma 8, lett. *c*), n. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, dall'art. 27-*quinqies*, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(2) Lettera inserita dall'art. 8, comma 8, lett. *c*), n. 3, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Capo II

Credito ai consumatori (1)

Articolo 121 (2)

(Definizioni)

1. Nel presente capo, l'espressione:

a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;

d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
- 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;

e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;

f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;

h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i

(1) Capo così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività:

- 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
- 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
- i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa;
- l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.

Articolo 122 (1)

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

- a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
- b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
- c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
- d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
- e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
- f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
- g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
- h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;
- i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
- l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
- m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
- n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli

prevalenti sul mercato;

o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies.

2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies.

3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1 a 4.

4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.

5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.

Articolo 123 (1)

(Pubblicità)

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:

a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;

b) l'importo totale del credito;

c) il TAEG;

d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

anticipo;

e) la durata del contratto, se determinata;

f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonché l'ammontare delle singole rate.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione.

Articolo 124 (1)

(Obblighi precontrattuali)

1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.

3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.

4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

consumatore.

5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.

7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:

a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;

c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.

Articolo 124-bis (1)
(Verifica del merito creditizio)

1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore

(1) Articolo inserito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.

2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.

Articolo 125 (1)

(Banche dati)

1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.

2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.

3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.

4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.

5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

avere sulla sua capacità di accedere al credito.

6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 125-bis (1)
(Contratti e comunicazioni)

1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.

3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.

5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressa previsioni contrattuali.

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la

(1) Articolo inserito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

b) la durata del credito è di trentasei mesi.

8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:

a) il tipo di contratto;

b) le parti del contratto;

c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

Articolo 125-ter (1)

(Recesso del consumatore)

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.

2. Il consumatore che recede:

a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;

b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).

4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-*duodecies* e 67-*ter decies* del Codice del consumo.

Articolo 125-*quater* (1)

(Contratti a tempo indeterminato)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.

2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;

b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

Articolo 125-*quinquies* (2)

(Inadempimento del fornitore)

1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente

(1) Articolo inserito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Articolo inserito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.

2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

Articolo 125-sexies (1)

(Rimborso anticipato)

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi

(1) Articolo inserito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

Articolo 125-septies (1)

(Cessione dei crediti)

1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.

2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato.

Articolo 125-octies (2)

(Sconfinamento)

1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.

2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

(1) Articolo inserito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Articolo inserito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

- a) lo sconfinamento;
- b) l'importo interessato;
- c) il tasso debitore;
- d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.

3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento:

- a) al termine di invio della comunicazione;
- b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.

Articolo 125-novies (1)

(Intermediari del credito)

1. L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.

2. Il consumatore è informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.

Articolo 126 (2)

(Riservatezza delle informazioni)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

(1) Articolo inserito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 1 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Capo II-bis (1)

Servizi di pagamento

Articolo 126-bis (2)

(Disposizioni di carattere generale)

1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorità, emettono moneta elettronica, si applica soltanto l'articolo 126-novies (3).

3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa.

4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.

(1) Il Capo II-bis è stato inserito dall'art. 34, comma 1, lettera b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(2) Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, lettera b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(3) Periodo inserito dall'art. 1, comma 3, capoverso art. 114-*quinquies*.4, comma 4, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.

Articolo 126-ter (1)

(Spese applicabili)

1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge (2).

2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento (3).

Articolo 126-quater (4)

(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)

1. La Banca d'Italia disciplina:

a) contenuti e modalità delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento è informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;

b) casi, contenuti e modalità delle comunicazioni periodiche sulle

(1) Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, lettera b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 230.

(4) Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, lettera b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

operazioni di pagamento.

2. Non si applicano gli articoli 67-*quinquies*, 67-*sexies*, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *h)*, 67-*septies*, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *g)*, 67-*octies*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Prima di disporre l'operazione di pagamento l'utilizzatore è informato:

a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento;

b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

Articolo 126-*quinquies* (1)

(Contratto quadro)

1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d'Italia.

2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell'articolo 126-*quater*, comma 1, lettera *a)*, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Articolo 126-*sexies* (2)

(Modifica unilaterale delle condizioni)

1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-*quater*, comma 1, lettera *a)*, è proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.

2. Il contratto quadro può prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista

(1) Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, lettera b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(2) Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, lettera b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l'utilizzatore, è necessario che ciò sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L'utilizzatore è informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

5. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Articolo 126-septies (1)

(Recesso)

1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.

2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

(1) Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, lettera b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

Articolo 126-octies (1)

(Denominazione valutaria dei pagamenti)

1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione gli comunica tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.

Articolo 126-novies (2)

(Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica)

1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall'articolo 114-ter può essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:
 - a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto;
 - b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della sua scadenza;
 - c) il rimborso è chiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.
2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.
3. L'emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta, le informazioni relative alle modalità e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4. Il contratto tra l'emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalità e le condizioni del rimborso.

(1) Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, lettera b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(2) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, capoverso art. 114-quinquies.4, comma 5, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

Capo III (1)

Regole generali e controlli

Articolo 127 (2)

(Regole generali)

01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.

02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR.

1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana.

2. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.

3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.

Articolo 127-bis (3)

(Spese addebitabili)

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Le informazioni precontrattuali e le

(1) Capo così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(3) Articolo inserito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

2. Il contratto può prevedere che, se il cliente richiede alla banca o all'intermediario finanziario informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente.

3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall'intermediario finanziario.

4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal CICR.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 e, per i servizi di pagamento, dall'articolo 126-ter e dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Articolo 128 (1)

(Controlli)

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari.

2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello Sviluppo Economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3.

3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Art. 128-bis (1)

(Risoluzione delle controversie)

1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo.

Art. 128-ter (2)

(Misure inibitorie)

1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d'Italia può:

a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;

b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;

c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;

d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione,

(1) Articolo inserito dall'articolo 29, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e così sostituito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Articolo inserito dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

eventualmente a cura e spese dell'intermediario.

TITOLO VI-BIS (1)

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI

Articolo 128-quater (2)

(Agenti in attività finanziaria)

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.

3. *(abrogato)*

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati,

5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale

(1) Il Titolo VI-bis è stato inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo 128-*duodecies* nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari comunica all'Organismo previsto all'articolo 128-*undecies* l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.

8. (*abrogato*)

Articolo 128-*quinquies* (1)

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria)

1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;

d) (soppressa)

e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall'articolo 128-*quater*, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

1-bis. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

2. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e *1-bis*, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

Articolo 128-sexies (1)

(Mediatori creditizi)

1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies*.

3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali.

4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

Articolo 128-septies (1)

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi)

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame.

f) *(soppressa)*

1-bis. La permanenza nell'elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo dell'attività e all'aggiornamento professionale.

1-ter. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

Articolo 128-octies (2)

(Incompatibilità)

1. È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

(2) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.

Articolo 128-novies (1)

(Dipendenti e collaboratori)

1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all'articolo 128-*quinqies*, lettera c), ad esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo 128-*septies*, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*.

2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2.

3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori.

4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

Articolo 128-decies (2)

(Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo)

1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

128-*quater*, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela.

2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

3. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

4-*bis*. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione è esercitato dall'Organismo. A tali fini, l'Organismo potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle

imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Articolo 128-undecies (1)

(Organismo)

1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti.

2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.

3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, e all'articolo 128-*sexies*, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge.

4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Articolo 128-duodecies (1)

(Disposizioni procedurali)

1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
- c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-*quater*, comma 2 e 128-*sexies*, comma 2.

1-*bis*. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall'articolo 128-*quater*, comma 7, degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo ne dà comunicazione all'autorità del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorità. L'Organismo informa il Ministero dell'economia e delle finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, può vietare ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorità del Paese d'origine.

2. (abrogato)

3. E' disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-*quater*, comma 2, e 128-*sexies*, comma 2, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
- b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
- c) cessazione dell'attività.

4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione purché siano

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 6, comma 1, lett. g), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-*quater* e 128-*sexies* per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia.

6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*.

Articolo 128-*terdecies* (1)

(Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo)

1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d'Italia può accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo.

3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. *h)*, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

Articolo 128-*quaterdecies* (1)

(Ristrutturazione dei crediti)

1. Per l'attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies*, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2.

(1) Articolo inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

TITOLO VII

ALTRI CONTROLLI

Articolo 129 (1)

(Emissione di strumenti finanziari)

1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

(1) Articolo sostituito prima dall'art. 64, comma 21, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 7, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

TITOLO VIII (1) (2)

SANZIONI

Capo I

Abusivismo bancario e finanziario (3)

Articolo 130

(Abusiva attività di raccolta del risparmio)

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 12.911 a euro 51.645 (4).

Articolo 131

(Abusiva attività bancaria)

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione

(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall'art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) L'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262 prevede ai commi 1 e 3, come modificati dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:

“Aumento delle sanzioni penali e amministrative

1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

(...)

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.

(3) Intestazioni e rubrica così modificate dall'art. 64, comma 22, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(4) Cfr. l'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 (1).

Articolo 131-bis

(Abusiva emissione di moneta elettronica) (2)

1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-bis senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro (3).

Articolo 131-ter

(Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento) (4)

1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-sexies senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114-novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.

Articolo 132 (5)

(Abusiva attività finanziaria)

1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, è punito con la reclusione da sei

(1) Cfr. l'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

(2) Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, lett. e), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e successivamente modificato dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

(3) Cfr. l'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

(4) Articolo inserito dall'art. 35, comma 11, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 4, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45..

(5) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329 (1).

Articolo 132-bis (2)

(Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale)

1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunciare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società (3).

Articolo 133

(Abuso di denominazione) (4)

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle banche.

1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «moneta elettronica» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta

(1) Cfr. l'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

(2) Articolo inserito dall'art. 29, D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, sostituito dall'art. 55, comma 1, lett. f), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) e, da ultimo, dall'art. 9.42, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Comma così modificato dall'art. 35, comma 12, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(4) Rubrica così sostituita dall'art. 55, comma 1, lett. g), n. 1), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).

elettronica e dalle banche (1).

1-*ter*. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di prestazione di servizi di pagamento è vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento (2).

1-*quater*. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola «finanziaria» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività finanziaria loro riservata è vietato ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 (3).

2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari (4).

3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 o di essere abilitato all'esercizio delle attività di cui all'articolo 111 (5) (6).

(1) Comma inserito dall'art. 55, comma 1, lett. g), n. 2), L. 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001).

(2) Comma inserito dall'art. 35, comma 13, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

(3) Comma inserito dall'art. 8, comma 3, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(4) Comma sostituito prima dall'art. 35, comma 14, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e, successivamente, dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(5) Comma così modificato prima dall'art. 64, comma 24, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, poi dall'art. 30, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, successivamente dall'art. 35, comma 15, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e, infine, così dall'art. 8, comma 3, lett. b) e c), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(6) Cfr. l'art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone la quintuplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico.

Capo II

Attività di vigilanza

Articolo 134 (1)

(Abrogato)

Capo III

Banche e gruppi bancari (2)

Articolo 135 (3)

(Reati societari)

1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.

Articolo 136

(Obbligazioni degli esponenti bancari)

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate (4).

2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

(2) Intestazione e rubrica così modificate dall'art. 64, comma 25, lett. b) D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 9.43, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Comma così sostituito dall'art. 9.44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.

2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario (1).

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis (2) è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro (3) (4).

Articolo 137

(Mendacio e falso interno) (5)

1. Abrogato (6).

1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque

(1) Comma inserito dall'art. 8, comma 2, lett. a), L. 28 dicembre 2005, n. 262, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

(2) Parole inserite dall'art. 8, comma 2, lett. b), L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(3) Comma così sostituito dall'art. 9.44, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Cfr. l'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

(5) Rubrica così modificata dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(6) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La disposizione abrogata prevedeva il reato di mendacio bancario, che è stato ripristinato dall'art. 33, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000 (1) (2). Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000 (3).

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329 (4) (5).

(1) Comma inserito dall'art. 33, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Cfr. nota al comma 1.

(2) Cfr. l'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

(3) Periodo inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(4) Cfr. l'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

(5) Comma così modificato dall'art. 8, comma 5, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 138 (1)

(Abrogato)

Capo IV

Partecipazioni (2)

Articolo 139 (3)

*(Partecipazioni in banche,
in società finanziarie capogruppo
e in intermediari finanziari) (4)*

1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.820 a 258.225 euro (5) (6).

1-bis. La violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000 (7).

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, anche in quanto richiamati dall'articolo

(1) Articolo prima modificato dall'art. 31, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e successivamente abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La norma abrogata prevedeva il reato di agiotaggio bancario.

(2) Rubrica prima modificata dall'art. 64, comma 25, lett. c), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi così sostituita dall'art. 9.45, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 26, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(4) Rubrica così sostituita dall'art. 9.46, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(5) Comma così sostituito dall'art. 9.46, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e successivamente modificato dall'art. 8, comma 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(6) Cfr. l'art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone la quintuplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico.

(7) Comma inserito dall'art. 8, comma 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

110, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre anni (1) (2).

3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo (3).

Articolo 140 (4)

*(Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche,
in società appartenenti ad un gruppo bancario
ed in intermediari finanziari) (5)*

1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.882 a euro 258.228 (6) (7).

1-bis. L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000 (8).

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni (9).

(1) Comma così modificato dall'art. 8, comma 7, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Cfr. l'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

(3) Comma così sostituito dall'art. 9.46, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 64, comma 27, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(5) Rubrica così sostituita dall'art. 9.47, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(6) Comma sostituito dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 8, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(7) Cfr. l'art. 39, comma 3, L. 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone la quintuplicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico.

(8) Comma inserito dall'art. 8, comma 8, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(9) Comma così modificato dall'art. 8, comma 9, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Capo IV-bis (1)

Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

Articolo 140-bis (2)

(Esercizio abusivo dell'attività)

1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

(1) Capo inserito dall'art. 25, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Articolo inserito dall'art. 25, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Capo V

Altre sanzioni (1)

Articolo 141 (2)

(Abrogato)

Articolo 142 (3)

(Abrogato)

Articolo 143 (4)

(Emissione di valori mobiliari)

(Abrogato)

Articolo 144 (5)

(Altre sanzioni amministrative)

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64, commi 2 e 4, 114-*quinquies*.1, 114-*quinquies*.2, 114-*quinquies*.3, in relazione all'articolo

(1) Intestazione e rubrica così modificate dall'art. 64, comma 28, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 10, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. La disposizione abrogata prevedeva il reato di false comunicazioni relative a intermediari finanziari.

(3) Articolo abrogato dall'art. 64, comma 30, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. La disposizione abrogata prevedeva il reato di omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari.

(4) Articolo sostituito dall'art. 64, comma 31, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 9, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

26, commi 2 e 3, 114-*octies*, 114-*undecies* in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3, 114-*duodecies*, 114-*terdecies*, 114-*quaterdecies*, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (1).

2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-*quinquies*.3, in relazione all'articolo 52, e 114-*undecies*, in relazione all'articolo 52, si applica la sanzione prevista dal comma 1 (2).

3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.160 a euro 64.555 per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 124, 126-*quater* e 126-*novies*, comma 3, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie (3).

3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte:

a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120, 120-*quater*, 125, commi 2, 3 e 4, 125-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, 125-*octies*, commi 2 e 3, 126, 126-*quinquies*, comma 2, 126-*sexies*, 126-*septies* e 128-*decies*, comma 2, e delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie;

b) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-*bis* o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma 8;

c) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 5, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 7, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.

4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225 per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a).

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (1).

5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-decies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies o alla Banca d'Italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-decies.

6. (abrogato)

7. (abrogato)

8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.

9. Non si applica l'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 8, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

Capo VI

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative (1)

Articolo 145 (2) (Procedura sanzionatoria)

1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato (3).

2. *(abrogato)* (4)

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3, 3-bis e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8. (5)

4. *(abrogato)* (6).

5. *(abrogato)* (7).

6. *(abrogato)* (8).

(1) Intestazione inserita dall'art. 64, comma 34, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Articolo sostituito dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(3) Comma sostituito dall'art. 26, comma 2, lettera a), L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(4) Comma abrogato dall'art. 26, comma 2, lettera b), L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(5) Comma sostituito dall'art. 26, comma 2, lettera c), L. 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(6) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 17), dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(7) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 17), dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(8) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 17), dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

7. *(abrogato)* (1).

8. *(abrogato)* (2).

9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 145-bis (3)
(Procedure contenziose)

1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (4)..

(1) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 17), dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(2) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 17), dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(3) Articolo inserito dall'art. 8, comma 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 5, commi 3 e 4, D.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218.

(4) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 5-bis, lett. a), dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), num. 1) D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

3. (*abrogato*) (1)

4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale è trasmessa a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione per estratto (2).

(1) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, num. 17), dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), num. 6) D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 5-bis, lett. b), dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), num. 1) D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 146 (1)

(Sorveglianza sul sistema dei pagamenti)

1. La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata;

b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

- 1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei pagamenti;
- 2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;
- 3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;
- 4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35, comma 18, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. La disposizione abrogata così recitava: “*(Vigilanza sui sistemi di pagamento)*. 1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.”

c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;

d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività.

3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-*quater*, 114-*quaterdecies* e del Titolo VI.

4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.

Articolo 147

(Altri poteri delle autorità creditizie)

1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'articolo 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'articolo 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Articolo 148 (1)

(Abrogato)

Articolo 149

(Banche popolari)

1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'articolo 29.

2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 30 e il valore nominale di euro 7.746,85 possono continuare a detenere le relative azioni.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

Articolo 150

(Banche di credito cooperativo)

1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione «credito cooperativo».

2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1° gennaio 1997. Le relative modificazioni

(1) Articolo abrogato con decorrenza 1° gennaio 1999 per il combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 11, comma 2, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, e del punto 2 del decreto del Ministro del tesoro 28 settembre 1998. La disposizione abrogata così recitava: “(Obbligazioni stanziabili). 1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziare in anticipazione presso la Banca d'Italia.”

statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'articolo 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni.

4. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (1), così come sostituito dal comma 9 dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è sostituito dal seguente: “3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.”.

5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita.

6. Le disposizioni dettate dall'articolo 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Articolo 150-bis (2)

(Disposizioni in tema di banche cooperative)

1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.

2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile.

(1) Recante “Nuove norme in materia di società cooperative”.

(2) Articolo inserito dall'art. 38, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.

4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.

5. L'articolo 2545-*undecies*, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36.

6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-*sexies* del codice civile.

7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 52 è fissato al 30 giugno 2005.

Articolo 151

(Banche pubbliche residue)

1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.

Articolo 152

*(Casse comunali di credito agrario e
Monti di credito su pegno di seconda categoria)*

1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.

2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l'attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto legislativo.

Articolo 153

(Disposizioni relative a particolari operazioni di credito)

1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste dall'articolo 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme previgenti.

2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiari, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d'Italia.

3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.

4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 (1), convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento.

5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 47 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.

Articolo 154

(Fondo interbancario di garanzia)

1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti dall'articolo 45, si applicano le disposizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

(1) Recante "Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno".

Articolo 155 (1)
(Abrogato)

Articolo 156
(Modifica di disposizioni legislative)

1. L'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente:

“Articolo 10 (*Doveri del collegio sindacale*). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila (euro 103) a lire due milioni (euro 1.032).” (2).

2. La lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituita dalla seguente:

“c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.”.

3. L'articolo 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, è sostituito dal seguente:

“Per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 9, primo comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'articolo 145 del medesimo testo unico.”.

(1) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 12, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. La disposizione abrogata prevedeva la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.

(2) Cfr. l'art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante “Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433”.

4. L'articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

“Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica sicurezza.” (1).

5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è sostituito dal seguente:

“3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano.” (2).

6. L'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

“Articolo 58 (*Obbligazioni delle società cooperative*). -1. Le società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.” (3).

7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole “, sentita la Banca d'Italia” sono soppresse (4).

Articolo 157

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“Articolo 1 (*Ambito d'applicazione*). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle banche;

(1) Comma inserito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(2) Comma inserito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(3) Comma inserito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

(4) Comma inserito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

- b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
- c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
- d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
- e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

3. Ai fini del presente decreto, l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.

4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.

5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita (1) la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)”.

2. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'articolo 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.

3. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5 (*Poteri delle autorità*). - 1. Gli enti creditizi e finanziari si

(1) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d'intesa con» dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.

3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita (1) la CONSOB. Per le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita (2) la CONSOB. Per le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia sentita (3) la CONSOB, tenendo conto della specialità della disciplina della legge stessa.

4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.”.

4. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.

5. L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali è esercitata un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata.”.

(1) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d'intesa con» dall'art. 63, comma 2, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d'intesa con» dall'art. 63, comma 2, D.Lgs. 23 luglio- 1996, n. 415.

(3) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d'intesa con» dall'art. 63, comma 2, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

6. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente:

“b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'articolo 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;”.

7. L'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

8. L'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“Articolo 25 (*Impresa capogruppo*). - 1. Agli effetti dell'articolo 24 è impresa capogruppo:

- a) l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.

9. L'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

10. L'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“5. Le imprese capogruppo di cui all'articolo 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.”.

11. L'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

12. L'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“Articolo 28 (*Imprese incluse nel consolidamento*). - 1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purché queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:

- a) enti creditizi e finanziari;
- b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività strumentale, come definita dall'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. L'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.”.

13. L'articolo 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

“Articolo 45 (*Sanzioni amministrative pecuniarie*). - 1. Per la violazione dell'articolo 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'articolo 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui all'articolo 5 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (euro 516) a lire cinquanta milioni (euro 25.822) (1) (2) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.

2. Si applica l'articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. Con riferimento ai soggetti previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.”.

(1) Le parole «da lire un milione a lire cinquanta milioni» sono state sostituite alle precedenti «da lire quindici milioni a lire novanta milioni» dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

(2) Cfr. l'art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, recante “Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433”.

Articolo 158 (1)

(Abrogato)

Articolo 159

(Regioni a statuto speciale)

1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'articolo 26.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva n. 89/646/CEE (2), provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi precedenti.

(1) Articolo abrogato dall'art. 66, comma 2, lett. c), D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. La norma abrogata concerneva le disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare.

(2) La Direttiva 89/646/CEE, recante la seconda direttiva relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, è stata assorbita nella Direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000 ed abrogata dall'art. 67 di quest'ultima. La Direttiva 2000/12/CE è stata, a sua volta, abrogata dall'art. 158 della Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, nella quale è confluita la disciplina relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio.

Articolo 160 (1)
(Abrogato)

Articolo 161
(Norme abrogate)

1. Sono o restano abrogati:
il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (2);
la legge 15 luglio 1906, n. 441;
il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;
il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;
il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297, convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;
il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;
il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;
il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;

(1) Articolo abrogato dall'art. 211, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La disposizione abrogata recava la conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.

(2) Così corretto con avviso pubblicato nella G.U. 7 marzo 1994, n. 54.

(3) Con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 7 marzo 1994, n. 54, il numero «933» indicato erroneamente nella pubblicazione originaria del decreto legislativo è stato rettificato in «993».

il regio decreto-legge 29 (1) luglio 1927, n. 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;
il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;
il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;
il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;
il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581; la legge 30 maggio 1932, n. 635;
il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;
la legge 30 maggio 1932, n. 805;
la legge 3 giugno 1935, n. 1281;
l'articolo 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere *d*) e *f*) e 35, secondo comma, lettera *b*);
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;
il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;
il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni;

(1) Con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 7 marzo 1994, n. 54, il numero «27» indicato erroneamente nella pubblicazione originaria del decreto legislativo è stato rettificato in «29».

il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;
la legge 7 aprile 1938, n. 378;
la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;
il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;
il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
la legge 16 novembre 1939, n. 1797 (1);
la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;
la legge 21 maggio 1940, n. 657;
la legge 10 giugno 1940, n. 933;
il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;
i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370;
il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR previste dall'articolo 1, primo comma;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

(1) Con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 7 marzo 1994, n. 54, il numero «1779» indicato erroneamente nella pubblicazione originaria del decreto legislativo è stato rettificato in «1797».

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421;
il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
la legge 29 luglio 1949, n. 474;
la legge 22 giugno 1950, n. 445;
la legge 10 agosto 1950, n. 717;
la legge 17 novembre 1950, n. 1095;
la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;
la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
la legge 13 marzo 1953, n. 208;
la legge 11 aprile 1953, n. 298;
la legge 8 aprile 1954, n. 102;
la legge 31 luglio 1957, n. 742;
la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;
l'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
la legge 21 luglio 1959, n. 607;
la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
la legge 21 maggio 1961, n. 456;
la legge 27 giugno 1961, n. 562;
la legge 28 luglio 1961, n. 850;
la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
la legge 30 aprile 1962, n. 265 (1);
gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;

(1) Con avviso di rettifica pubblicato in G.U. del 7 marzo 1994, n. 54, il numero «20» indicato erroneamente nella pubblicazione originaria del decreto legislativo è stato rettificato in «30».

il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907;
la legge 10 maggio 1964, n. 407;
la legge 5 luglio 1964, n. 627;
la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
la legge 11 maggio 1966, n. 297;
la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché ogni altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'operatività della «Sezione credito» della Banca nazionale delle comunicazioni;
l'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
la legge 27 marzo 1969, n. 120;
l'articolo 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;
la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896;
la legge 26 ottobre 1971, n. 917;
la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
la legge 29 novembre 1973, n. 812;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;
la legge 11 marzo 1974, n. 75;
la legge 14 agosto 1974, n. 392;
la legge 14 agosto 1974, n. 395;
gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'articolo 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'articolo 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403;
la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423;
l'articolo 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
l'articolo 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni;
l'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
la legge 18 luglio 1984, n. 360;
gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 17 aprile 1986, n. 114;
la legge 17 aprile 1986, n. 115;

l'articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;
l'articolo 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
la legge 6 giugno 1991, n. 175;
l'articolo 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'articolo 7 e l'articolo 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'articolo 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto nell'articolo 2, comma 1, della medesima legge;
il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.

2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:

l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153;
la legge 5 marzo 1985, n. 74;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;
gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'articolo 2;
l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
l'articolo 6, commi 3 e 4, l'articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'articolo 10;
il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334.

3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così

come successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 152 del presente decreto legislativo.

3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo.

4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.

5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.

6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.

7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non comportano la nullità del contratto. Per i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (1).

7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di

(1) Comma inserito dall'art. 6 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120-ter stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al periodo precedente (1).

7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-quater, comma 3, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Con il provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 120-quater sono stabilite le modalità con cui la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al fine dell'annotazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente (2).

7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione

(1) Comma inserito dall'art. 6 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

(2) Comma inserito dall'art. 6 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 8, lett. d), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma (1).

Articolo 162

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994.

(1) Comma inserito dall'art. 6, comma 5-*quinquiesdecies*, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

APPENDICE

NORME APPLICABILI AI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO FINO ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V, COME SOSTITUITO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il titolo III del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, entrato in vigore il 19 settembre 2010, ha sostituito il titolo V del Testo unico bancario facendo salva, in via transitoria, l'applicazione della disciplina previgente fino alla compiuta attuazione della riforma prevista dalle nuove disposizioni.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (come modificato dall'art. 7, commi 1-6, D.Lgs. 14 dicembre 2011, n. 218 e dall'art. 5 D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169), recante la disciplina transitoria relativa al titolo III del medesimo decreto legislativo, e, più avanti, il testo del titolo V del Testo unico bancario precedente all'entrata in vigore del titolo III del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.

2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d'Italia continua a tenere l'elenco generale, l'elenco speciale e le sezioni

separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8.

3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l'elenco previsto all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo; le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative e alla nomina dei componenti dell'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione dell'Organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo le disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre 2013. Decorso tale termine, l'Organismo è regolato secondo le disposizioni dell'articolo 112-bis vigente.

4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III:

a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l'attività di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge;

b) entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed

f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo;

c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d'Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l'attività rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto;

d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le società fiduciarie previste all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione alla sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;

e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell'istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1.

5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell'istanza comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed e) deliberano la liquidazione della società ovvero

modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione.

8. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente. L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l'articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all'articolo 9, comma 3, del presente decreto.

8-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle

disposizioni di attuazione di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché le società controllate dalla stessa controllante.

8-ter. L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione dell'elenco.

8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

10. Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti

sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie.

L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.

10-bis. La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto.

Testo del titolo V del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 precedente all'entrata in vigore del titolo III del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141

TITOLO V

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Articolo 106

(Elenco generale)

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
- c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
- d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.

Articolo 107 *(Elenco speciale)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.

7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all'attività di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo V-ter.

Articolo 108

(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni in intermediari finanziari.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle

partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possedute da soggetti privi dei requisiti di onorabilità in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Articolo 109

*(Requisiti di professionalità, onorabilità
ed indipendenza degli esponenti aziendali)*

1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale.

4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4.

Articolo 110

(Obblighi di comunicazione)

1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, è titolare di partecipazioni in un intermediario finanziario ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.

3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.

4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Articolo 111

(Cancellazione dall'elenco generale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:

- a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;
- b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, lettere a), b) e c);

c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.

2. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia.

3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.

5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6.

Articolo 112

(Comunicazioni del collegio sindacale)

1. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione od una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2. *Abrogato*

Articolo 113

(Soggetti non operanti nei confronti del pubblico)

1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative del presente comma.

2. Si applicano l'articolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo

riferimento ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, l'articolo 109.

Articolo 114

(Norme finali)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.

3. *Abrogato*